

Statuto dell'Associazione

"11° Fanteria Casale onlus ODV"

Titolo I Costituzione e scopi



Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"11° Fanteria Casale ODV"** di seguito chiamata anche come "Associazione".

L'Associazione opera dal 18 settembre 2010 con la denominazione "11° Fanteria Casale"

Essa opera nel territorio nazionale ed in particolare nella provincia di Alessandria, la cui sede legale è posta in Casale Monferrato, con recapito originario presso la sede del Poligono del Tiro a Segno Nazionale in Via Visconti Giuseppe n. 29, oggi spostata in via Martiri di Nassirya n. 9, palazzina delle associazioni. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

L'Associazione ha durata illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV"

A decorrere dell'entrata in vigore della riforma fiscale afferente quella del Terzo Settore, la denominazione dell'Associazione diventerà **"11° Fanteria Casale ODV"**.

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione **"11° Fanteria Casale ODV"** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei seguenti registri, regionali, provinciali o comunali, previsti dalla legge 266 del 1991.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione è apartitica ed aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche di ricerca documentale storica, della loro acquisizione e della relativa divulgazione, di periodiche adunanze sociali.

Ha finalità solidaristiche e di collaborazione con altri enti con analoga finalità. L'azione di utilità sociale è focalizzata sia a favore dei militari congedati con servizio effettuato nel disciolto 11° Reggimento o Battaglione fanteria "Casale", sia nei riguardi di altri militari congedati già in servizio nell'ambito dell'E.I., con particolare attenzione alle vicende storiche che ne hanno caratterizzato i singoli reparti.

L'Associazione in attuazione del principio di sussidiarietà, in coerenza con gli articoli statutari di seguito citati, promuove e realizza attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita, di mutualità o di produzione nonché anche mediante scambio di beni e servizi.

Art. 4 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a. Ponendosi come punto di riferimento per la ricerca e l'acquisizione di notizie e documenti storici afferenti le vicende dell'11° fanteria "Casale" sin dalle sue origini;
- b. Divulgazione la conoscenza e la promozione di notizie, di fatti ed avvenimenti storici attinenti all'11° Fanteria Casale" nel corso della storia nazionale, **sia nel periodo Ducale**, sia durante il Regno di Sardegna, sia durante il Regno d'Italia, nonché anche nel corso della Repubblica Italiana;
- c. Organizzare convegni, raduni, mostre, dibattiti e manifestazioni, sia culturali sia

- c. *Organizzare convegni, raduni, mostre, dibattiti e manifestazioni, sia culturali sia ricreative nell'ambito della ricerca Storica e della sua divulgazione culturale;*
- d. *Proporsi come momento d'incontro e di aggregazione nel contesto della ricerca, conoscenza e divulgazione degli scopi sociali;*
- e. *Mantenere i contatti con quanti ex militari del reparto, pur nelle sue evoluzioni strutturali, si riconoscono nei principi fondanti che lo ha contraddistinto nel tempo.*
- f. *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle verità storiche;*
- g. *interventi e prestazioni di ricerca storica, divulgazione della cultura storica e sociale presso istituti e presidi scolastici;*
- h. *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e smi;*
- i. *protezione e sorveglianza civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e smi;*
- j. *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;*
- k. *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività di produzione editoriali;*
- l. *cedere a terzi, mediante corrispettivo, opere, schede espositive, libri, ed ogni quant'altro realizzato, frutto della ricerca storica da parte di uno o di più associati. La cessione non è effettuata per motivi lucrativi ma a titolo di contributo per le spese sostenute dall'associazione per le stampe e/o per i dispositivi realizzati.*
- m. *L'associazione rilascia all'uopo ricevuta/quietanza della somma ricevuta.*
- n. *svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata a quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento, nonché nei limiti stabiliti dal D. Leg. N.460/1997 e smi.*

L'Associazione potrà avvalersi anche:

- a) *dell'opera di esperti, consulenti, docenti;*
- b) *della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe operanti nel territorio nazionale;*
- c) *degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.*
- d) *L'Associazione può esercitare anche l'attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, legati e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico.*

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 – Norme sull'ordinamento interno

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 – Associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche (uomini e donne) e le organizzazioni di volontariato che:

- a) *accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividono gli scopi dell'associazione;*
- b) *che si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento degli scopi statutari dell'associazione.*

Art. 7 – Procedura di ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del D.Lgl. n. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

L'accoglimento della domanda è comunicata al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale diniego dell'ammissione va motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Contro l'eventuale diniego il richiedente può proporre appello all'Assemblea degli associati, mediante apposita istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata.

Art. 8 – Gli Associati

Categorie degli associati:

- **Sono associati fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, **salvo espresso recesso scritto**, non è soggetta ad iscrizione, ma solo al pagamento della quota sociale.

- **Sono associati ordinari:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associato dal

Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione ed al pagamento della quota sociale annuale.

- **Sono associati onorari:** coloro che vengono insigniti di tale qualifica dal Consiglio Direttivo per notorietà di immagine con la cui presenza può recare lustro all'Associazione.

- Non è ammessa la figura dell' **associato temporaneo**.

- La quota associativa è intrasmissibile.

- Il numero degli associati ordinari è illimitato. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

Art. 9 – Diritti e doveri degli associati

1) Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee con diritto di voto;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, elettorato attivo/passivo;
- essere informati di tutte le iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- prendere visione dei documenti, delibere, bilanci/rendiconti e registri dell'associazione;
- esaminare i libri sociali tenuti presso la sede associativa. Al fine di esercitare questo diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro un tempo congruo nei giorni successivi la richiesta. La presa visione è esercitata presso la sede associativa alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo.

- *Il Socio non può essere escluso temporaneamente dalla partecipazione della vita associativa.*

- *I soci all'interno dell'Associazione godono tutti di pari diritti, i gradi militari goduti da ciascuno degli associati nella precedente esperienza di vita militare non hanno titolo preferenziale e non costituiscono precedenza.*

2) *L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel registro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.*

3) Gli associati hanno il dovere di:

- *osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;*
- *versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea;*
- *astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.*

Le quote ed i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 10 – Cause di cessazione del rapporto associativo.

- 1) La qualità di associato si perde per:
 - recesso volontario. Ogni associato può esercitare il diritto di recesso dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto immediato;
 - Il mancato pagamento entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.
- 2) L'Associato può essere escluso dall'Associazione per:
 - Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - Persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - Aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali e d'immagine di una certa gravità.
- 3) Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 giorni dalla data di deliberazione. Contro il provvedimento l'associato escluso può proporre appello all'assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante raccomandata A/R inoltrata al Consiglio Direttivo. Al ricorrente deve essere garantito, in assemblea, il diritto al contraddittorio.
- 4) L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III Norme sul volontariato

Art. 11 – Dei volontari e dell'attività di volontariato.

- 1) I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati e non associati, che svolgono la loro attività in modo occasionale.
- 3) L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la loro responsabilità civile verso terzi.
- 4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Dei volontari e delle persone retribuite

- 1) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 2) L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 3) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV Organi sociali

Art. 13 – Organi dell'Associazione

- 1- Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea degli Associati;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Vice Presidente
 - e) Il Tesoriere / Segretario;
 - f) L'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.
- 2- Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del C.C., non può essere corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello scioglimento della funzione.
- 3- Tutte le cariche sociali hanno durata triennale.

Art. 14 – L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.

- 1) **L'Assemblea degli associati** è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è costituita dai soci fondatori, dai soci ordinari, in regola con il versamento della quota associativa annua e dai soci onorari.

Essa è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/rendiconto.

- 2) Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. In considerazione del fatto che abbiamo troppi associati remoti, sono ammesse n. 3 deleghe per associato.

- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto di esercizio.

L'Assemblea può inoltre essere convocata:

- a) Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) Su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data di richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

- 4) La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o mail almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre agli argomenti all'ordine del giorno.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Art. 15 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum.

- 1) E' compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) Approvare il bilancio/rendiconto consuntivo di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) Approvare il bilancio sociale preventivo per l'anno di esercizio;
 - c) Determinare il numero dei componenti degli organi sociali e provvedere alla nomina e alla eventuale revoca degli stessi;
 - d) Eleggere il Presidente dell'Associazione;
 - e) Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) Decidere sui ricorsi contro provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

- g) Approvare le iniziative, indicate dal Consiglio Direttivo, indicandone le modalità ed i supporti organizzativi;
 - h) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- 2) L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16 – Assemblea straordinaria: competenza e quorum. (ex 15)

- 1) E' compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) Deliberare sulla proposta di modifica dello Statuto;
 - b) Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - c) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- 2) Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3) Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria, validamente costituita con i limiti definiti al comma 3, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti.
- 4) L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio. Tale devoluzione sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni ODV o APS di finalità simili.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica.

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 5 (cinque) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
- 2) Non può essere eletto, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 3) I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, funzionamento e voto.

- 1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.
- 2) La convocazione è fatta con avviso scritto, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione può essere fatta tramite posta elettronica o altro mezzo tracciabile (social o comunità o Whats App).
- 3) In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente ritenute valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- 4) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi da un loro delegato membro del Consiglio.

5) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

6) Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo.

- 1) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) Redigere il bilancio/rendiconto di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) Redigere l'eventuale programma annuale e/o pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) Redigere l'eventuale bilancio sociale (nel caso di possesso di beni patrimoniali) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) Nominare il Vicepresidente, il Segretario/tesoriere dell'Associazione. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione;
 - e) Decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione di associati;
 - f) Redige eventuali regolamenti Interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) Decidere l'eventuale quota associativa annuale determinandone l'ammontare;
 - h) Deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con i collaboratori e consulenti esterni;
 - j) Ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- 2) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte l'anno, ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.
- 3) Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 20 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.

- 1) La carica di Consigliere si perde per:
 - a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) Sopraggiunta causa di incompatibilità;
 - d) Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste all'art. 10 del presente Statuto.
- 2) Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in sub ordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 – Il Presidente: poteri e durata in carica.

- 1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, e la rappresenta di fronte a terzi in giudizio.
- 2) Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
- 3) Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
- 4) Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che di terzi;
 - b) Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) Adottare, in caso di necessità, provvedimenti di urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) Convocare e presiedere l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente.

La carica di Presidente si perde per:

- a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) Soprraggiunte cause di incompatibilità;
- d) Perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più cause previste dall'art. 10 del presente Statuto.

Art. 23 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.

- 1) L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
- 2) L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 3) Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4) Delle proprie riunioni l'organo redige un verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6) I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del C.C. devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24 – Competenze dell'organo di controllo

- 1) E' compito dell'organo di controllo:
 - a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa;
 - b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) Esercitare il controllo contabile;
 - d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di monitoraggio.
 - f) Partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea alle quali presenta la relazione annuale del bilancio di esercizio.

- 2) Nei casi previsti dall'art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- 3) L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 – Responsabilità degli organi sociali.

- 1) Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre l'Associazione stessa, anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- 2) I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi.

Titolo V I libri sociali

Art. 26 – Libri sociali e registri.

- 1) L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) Il libro degli associati o aderenti;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) Il libro delle entrate elencando analiticamente le quote sociali versate, le libere oblazioni di privati, contributi pubblici e di privati;
 - e) Il registro delle uscite;
- 2) L'Associazione deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 3) L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia nominato.

Titolo VI Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.

Art. 27 Destinazione del patrimonio ed essenza di scopo di lucro

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità culturali, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28 – Risorse economiche.

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni, legati e lasciti, anche testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- 2) Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste all'art. 16.
- 2) L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore è salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 31 - Clausola sospensiva.

- 1) Sino all'entrata in vigore della riforma afferente quella del Terzo settore, di cui all'art. 104 comma 2 del Codice del terzo settore, lo statuto vigente dell'Associazione "11° Fanteria Casale" sarà quello vigente e già registrato in data 22/11/2010 sotto il numero di registro 2455.
- 2) In seguito alla citata riforma fiscale, lo statuto vigente sarà il presente.

Art. 32 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Approvato dall'Assemblea il

Casale Monferrato li 31/05/2021

REGISTRATO PRESSO U.
CASALE MONFERRATO DI ALESSANDRIA



IN DATA 01/06/21 N° 372 SERIE 3
ESATTO ESENTE
IMPOSTA TERMINI

M